

# Gazzetta ufficiale L 338 dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

15 ottobre 2020

## Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2020/1476 della Commissione, del 10 ottobre 2020, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera irlandese** ..... 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/1477 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 <sup>(1)</sup>** ..... 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il campionamento, il metodo di rilevamento di riferimento e le condizioni di importazione in relazione al controllo della presenza di *Trichine* <sup>(1)</sup>** ..... 7

#### DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1479 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che stabilisce gli elenchi di priorità per l'elaborazione di codici di rete e orientamenti per l'energia elettrica per il periodo dal 2020 al 2023 e per il gas nel 2020 <sup>(1)</sup>** ..... 10

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2020/1476 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2020

**che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera irlandese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2020.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2020.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2020 all'Irlanda per lo stock di alalunga del nord nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N, di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2*

**Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2020

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Virginijus SINKEVIČIUS  
Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

n.	17/TQ123
Stato membro	Irlanda
Stock	ALB/AN05N
Specie	Alalunga del nord ( <i>Thunnus alalunga</i> )
Zona	Oceano Atlantico, a nord di 5° N
Data di chiusura	1.10.2020

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1477 DELLA COMMISSIONE****del 14 ottobre 2020****che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi.
- (2) Tali circostanze, che sfuggono al controllo dei vettori aerei, comportano come risposta necessaria o legittima la cancellazione volontaria o obbligata di servizi aerei da parte dei vettori aerei.
- (3) Al fine di salvaguardare la solidità finanziaria dei vettori aerei e di evitare le ripercussioni negative sull'ambiente dei voli vuoti, o semivuoti, effettuati al solo scopo di mantenere le bande orarie aeroportuali, il regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 95/93. Tale modifica dispone che i coordinatori delle bande orarie considerino operate, dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate, le bande orarie assegnate per il periodo compreso fra il 1° marzo 2020 e il 24 ottobre 2020.
- (4) Il regolamento (UE) 2020/459 ha inoltre conferito alla Commissione poteri delegati per modificare il periodo di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 95/93 qualora la Commissione constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol (il gestore di rete per le funzioni della rete del traffico aereo del cielo unico europeo), che la riduzione del livello del traffico aereo rispetto al livello del corrispondente periodo dell'anno precedente persiste, ed è probabile che persista, e constati altresì che tale situazione, secondo i migliori dati scientifici disponibili, è dovuta all'impatto della pandemia di COVID-19.
- (5) Conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 95/93, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 settembre 2020 una relazione sintetica che conclude che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 4, per modificare il periodo specificato al paragrafo 1 dello stesso articolo.
- (6) In base ai dati di Eurocontrol, nonostante un aumento graduale, i livelli del traffico aereo sono ancora ridotti rispetto allo stesso periodo del 2019; ad agosto 2020 il traffico aereo era calato del 47 % rispetto ad agosto 2019. Malgrado le difficoltà di prevedere accuratamente il percorso di ripresa dei livelli di traffico aereo, è ragionevole ritenere che questa situazione persisterà nel prossimo futuro. In base ad uno scenario di approccio coordinato di Eurocontrol (ipotizzando un approccio comune all'introduzione di procedure operative e alla revoca delle restrizioni nazionali), si prevede un calo del 15 % del traffico aereo in febbraio 2021 rispetto ai livelli di febbraio 2020. Per lo scenario di approccio non coordinato (assenza di un approccio comune all'introduzione di procedure operative e alla revoca delle restrizioni nazionali), si prevede un calo del 25 % del traffico aereo nello stesso periodo.

<sup>(1)</sup> GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 1).

- (7) La riduzione persistente del traffico aereo è il risultato dell'impatto della pandemia di COVID-19. In base ai dati disponibili sulla fiducia dei consumatori in seguito alla pandemia di COVID-19, mentre nell'aprile 2020 circa il 60 % degli intervistati ha indicato che probabilmente avrebbe incominciato a riutilizzare il trasporto aereo entro pochi mesi dopo la fine della pandemia, tale percentuale è scesa al 45 % nel giugno 2020. I dati disponibili dimostrano un nesso tra la pandemia di COVID-19 e la domanda di trasporto aereo da parte dei consumatori.
- (8) Secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, il 1° aprile 2020 è stato registrato un picco dei casi registrati quotidianamente in Europa con 43 326 nuovi casi. Nel periodo da maggio a metà luglio 2020 il numero è diminuito e nella maggior parte dei giorni sono stati registrati meno di 20 000 nuovi casi. Verso la fine di agosto 2020 il numero è tuttavia aumentato di nuovo, durante diversi giorni sono stati registrati quotidianamente oltre 30 000 nuovi casi.
- (9) La relazione settimanale di sorveglianza del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) indica che al 26 agosto 2020 il tasso di notifica dei casi nel periodo di 14 giorni per l'UE/SEE e il Regno Unito era di 46 (intervallo per paese: 2–176) su 100 000 abitanti. Tale tasso continua ad aumentare da 38 giorni. Recentemente, i ricoveri in ospedale o nelle unità di terapia intensiva e/o i nuovi ricoveri dovuti alla COVID-19 sono aumentati in Bulgaria, Cechia, Grecia, Polonia, Romania e Slovacchia.
- (10) Nel settembre 2020 l'ECDC ha stimato che il rischio di un ulteriore aumento della COVID-19 in tutti i paesi dell'UE o del SEE e nel Regno Unito è moderato (per i paesi che continuano ad attuare e applicare misure multiple, tra cui il distanziamento fisico e che dispongono di una sufficiente capacità di tracciamento dei contatti e di test) e molto elevato (per i paesi che non attuano o non applicano misure multiple, compreso il distanziamento fisico e che non dispongono di una sufficiente capacità di tracciamento dei contatti e di test).
- (11) Le restrizioni di volo introdotte da alcuni Stati membri, a seguito di misure sanitarie connesse alla COVID-19, influenzano la fiducia dei consumatori e di conseguenza anche la domanda di trasporto aereo. Mentre il numero di tali restrizioni di volo è diminuito all'inizio dell'estate 2020, alcuni Stati membri hanno introdotto nuove restrizioni ai voli aerei a partire da settembre 2020, fatto che è coinciso con la recrudescenza dei casi di COVID-19 in diversi Stati membri.
- (12) Alla luce delle attuali prenotazioni di volo e delle previsioni epidemiologiche, si può ragionevolmente prevedere un numero significativo di cancellazioni imputabili alla pandemia di COVID-19 nel corso della prossima stagione invernale, che va dal 25 ottobre 2020 al 27 marzo 2021. Il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate per tale periodo non dovrebbe comportare per i vettori aerei la perdita delle possibilità di cui altrimenti avrebbero beneficiato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 95/93.
- (13) È pertanto necessario prorogare la deroga all'obbligo contenuto in tali disposizioni, consistente nell'aver operato in una certa misura la serie di bande orarie in questione, non solo in relazione alla stagione estiva 2020 ma per l'intera stagione invernale 2020/2021, ossia nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2020 e il 27 marzo 2021.
- (14) Il presente regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore dopo la fine del periodo attualmente previsto all'articolo 10 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 95/93. Al fine di evitare l'incertezza giuridica, in particolare per quanto riguarda i coordinatori delle bande orarie e gli operatori aerei, il presente regolamento dovrebbe essere adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 12 ter del regolamento sulle bande orarie ed entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

All'articolo 10 bis, il paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 95/93 è sostituito dal seguente:

- «1. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori considerano operate, dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate, le bande orarie assegnate per il periodo compreso fra il 1° marzo 2020 e il 27 marzo 2021.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

*Per la Commissione*  
*La president*  
Ursula VON DER LEYEN

---



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1478 DELLA COMMISSIONE****del 14 ottobre 2020****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il campionamento, il metodo di rilevamento di riferimento e le condizioni di importazione in relazione al controllo della presenza di *Trichine*****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 8, lettera a),

sentito il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e per le misure che le autorità competenti devono adottare in relazione alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- (2) Le *Trichine* sono parassiti che possono essere presenti nelle carni di specie sensibili come i suini e provocano malattie di origine alimentare nell'uomo in caso di consumo di carne infetta. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione <sup>(2)</sup> definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni, compresi gli esami di laboratorio di campioni di carne di tutti i suini da macello.
- (3) In attesa dei risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di *Trichine*, le carcasse possono essere sezionate in sei parti al massimo a determinate condizioni. Per la produzione di alcuni prodotti specifici derivati da suini domestici è necessario eseguire il sezionamento a caldo in più parti prima che siano disponibili i risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di *Trichine*. È pertanto opportuno autorizzare il sezionamento in più parti per tali prodotti specifici, a condizione che sia garantita la sicurezza delle carni.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 prevede una deroga all'esame per la rilevazione della presenza di *Trichine* all'ingresso nell'Unione nel caso di suini provenienti da aziende ufficialmente indenni da *Trichine* che applicano condizioni di stabulazione controllata. Un paese terzo può applicare tale deroga soltanto se ha informato la Commissione circa l'applicazione di tale deroga e se è stato inserito dalla Commissione nell'elenco previsto a tal fine.

<sup>(1)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

- (5) A tale riguardo, l'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/1375 fa riferimento ai paesi terzi elencati nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione <sup>(3)</sup> e nella decisione 2007/777/CE della Commissione <sup>(4)</sup>. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(5)</sup> abroga il regolamento (UE) n. 206/2010 e la decisione 2007/777/CE a decorrere dal 21 aprile 2021. Per questo motivo, e per motivi di semplificazione, è opportuno prevedere direttamente nel suddetto regolamento di esecuzione la possibilità di stabilire elenchi di paesi terzi che applicano le deroghe relative alla presenza di *Trichine*.
- (6) L'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e l'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione <sup>(6)</sup> prevedono che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale per garantire che gli animali e le merci siano conformi alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. L'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, che prevede l'inserimento dell'attestato dell'esame per l'individuazione della presenza di *Trichine* o della qualifica dell'azienda rispetto alle *Trichine* nei certificati ufficiali per gli scambi all'interno dell'Unione di animali vivi della specie suina domestica e per l'ingresso nell'Unione di tali suini e delle loro carni, è divenuto pertanto superfluo e dovrebbe perciò essere soppresso.
- (7) L'allegato I, capitolo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 stabilisce un metodo di riferimento del rilevamento di *Trichine* in campioni prelevati da carcasse di suini domestici. Nel 2015 l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione ha adottato la norma mondiale ISO 18743:2015, che specifica un metodo di individuazione delle larve muscolari di *Trichinella* spp. nelle carni di singole carcasse di animali destinate al consumo umano. Il metodo di rilevamento di riferimento delle *Trichine* di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 è conforme alle prescrizioni della norma ISO 18743:2015.
- (8) È pertanto opportuno sostituire il metodo di riferimento di cui al regolamento (UE) 2015/1375 con la norma ISO 18743:2015 al fine di allineare il metodo di riferimento dell'Unione a tale norma mondiale. Ciò faciliterà l'esportazione di carni suine dall'Unione, senza imporre ulteriori obblighi o oneri ai laboratori europei che utilizzano i metodi di riferimento per i controlli ufficiali.
- (9) Poiché il regolamento (UE) n. 206/2010 e la decisione 2007/777/CE saranno abrogati solo a decorrere dal 20 aprile 2021, la modifica dell'elenco dei paesi terzi e dei modelli di certificati dovrebbe applicarsi solamente da tale data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;
- 2) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
  - «5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, e previa approvazione dell'autorità competente:
    - a) le carcasse possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:
      - i) la procedura sia approvata dall'autorità competente;
      - ii) la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento;

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

<sup>(6)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

- iii) il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro; e
  - iv) in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano;
- b) le carcasse ottenute da suini domestici possono essere sezionate in più parti in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali o annesso al mattatoio a condizione che:
- i) la procedura sia approvata dall'autorità competente;
  - ii) il sezionamento a caldo sia necessario per produrre prodotti specifici;
  - iii) in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.»;
- 3) l'articolo 4 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:  
«1. Le carcasse di cui all'articolo 2 o parti delle stesse, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 5, non possono lasciare i locali prima che il risultato dell'esame destinato a individuare la presenza di *Trichine* si riveli negativo.»;
  - b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:  
«3. Qualora nel mattatoio sia adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l'individuazione delle *Trichine* e tale procedura sia ufficialmente approvata dall'autorità competente, oppure nel caso in cui si applichi la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 5, il bollo sanitario di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell'esame per l'individuazione delle *Trichine*.»;
- 4) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Solo i paesi terzi elencati nell'allegato VII possono applicare le deroghe di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dopo aver informato la Commissione dell'applicazione di tali deroghe.»;
- 5) l'articolo 14 è soppresso;
- 6) nell'allegato I, il capitolo I è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO I

**METODO DI RILEVAMENTO DI RIFERIMENTO**

Il metodo di rilevamento di riferimento per l'esame di campioni in relazione alla presenza di *Trichine* è costituito dalla norma ISO 18743:2015.»;

- 7) è inserito il seguente allegato VII:

«Allegato VII

**Paesi terzi che applicano la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2»**

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafi 4, 5 e 7, si applica dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1479 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2020

**che stabilisce gli elenchi di priorità per l'elaborazione di codici di rete e orientamenti per l'energia elettrica per il periodo dal 2020 al 2023 e per il gas nel 2020**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 59, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'elaborazione e l'attuazione di codici di rete e orientamenti sono fondamentali ai fini di un mercato interno dell'energia pienamente integrato. Le norme che disciplinano il mercato interno dell'energia elettrica e del gas creano un assetto istituzionale per l'elaborazione di codici di rete. Tale assetto è stato recentemente migliorato grazie alla nuova progettazione del mercato dell'energia elettrica, in particolare con l'adozione del regolamento (UE) 2019/943 nell'ambito del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei»<sup>(3)</sup>. A tal fine l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («ACER»), la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione («ENTSO»), l'ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO») e la Commissione collaborano fattivamente con tutti i portatori di interessi.
- (2) I settori per i quali è possibile definire codici di rete sono elencati all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2009. Oltre a definire codici di rete, la Commissione può decidere di propria iniziativa di elaborare orientamenti. I settori per i quali è possibile elaborare orientamenti sono elencati all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009. In conformità all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, la Commissione è tenuta innanzitutto a stabilire elenchi di priorità in cui siano individuati i settori da includere nell'elaborazione dei codici di rete. Gli elenchi di priorità devono essere stabiliti ogni tre anni per il settore dell'energia elettrica e ogni anno per il settore del gas.
- (3) La Commissione ha già adottato norme armonizzate sull'energia elettrica in materia di allocazione della capacità e gestione della congestione, connessione dei generatori, connessione della domanda, corrente continua ad alta tensione, allocazione della capacità a termine, gestione del sistema, requisiti e procedure di emergenza e ripristino, bilanciamento.
- (4) Inoltre, per il gas sono state adottate norme armonizzate in materia di procedure di gestione della congestione, allocazione della capacità, bilanciamento, interoperabilità e scambio dei dati e strutture tariffarie armonizzate per il trasporto.
- (5) Da consultazioni mirate<sup>(4)</sup> è emerso che la maggior parte dei portatori di interessi è a favore dell'elaborazione di norme armonizzate sull'energia elettrica in materia di cibersicurezza e flessibilità sul versante della domanda. Per quanto riguarda il gas, i portatori di interessi si sono dichiarati favorevoli a dare la priorità al lavoro già avviato e hanno sottolineato l'importanza di un'attuazione corretta e ben coordinata dei codici di rete e degli orientamenti.

<sup>(1)</sup> GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

<sup>(3)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, «Energia pulita per tutti gli europei» [COM(2016) 860 final].

<sup>(4)</sup> Le risposte sono pubblicate all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/energy/consultations/consultation-establish-priority-list-network-codes\\_en](https://ec.europa.eu/energy/consultations/consultation-establish-priority-list-network-codes_en)

- (6) Tenuto conto delle risposte dei portatori di interessi e delle nuove sfide in termini di cibersicurezza, nonché della necessità di un mercato flessibile, trasparente e non discriminatorio, l'elenco di priorità relativo all'energia elettrica per il periodo 2020-2023 include norme armonizzate in materia di cibersicurezza e flessibilità sul versante della domanda.
- (7) Inoltre, tenuto conto delle risposte dei portatori di interessi e dello stato di attuazione delle norme vigenti sul gas, non sono stati individuati nuovi settori per l'elaborazione di codici di rete e orientamenti relativi al gas nel 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'elenco di priorità per l'elaborazione di norme armonizzate sull'energia elettrica per il periodo dal 2020 al 2023 è il seguente:

- a) norme settoriali specifiche per gli aspetti relativi alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, comprese norme sui requisiti minimi, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi;
- b) norme relative alla flessibilità sul versante della domanda, comprese norme in materia di aggregazione, stoccaggio dell'energia e riduzione della domanda.

*Articolo 2*

Non sono stati individuati nuovi settori per l'elaborazione di codici di rete e orientamenti per il gas nel 2020.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT